

COMUNE DI MIRABELLO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 71 del
11.12.1998, esecutiva in data 23.12.1998**

Modificato con delibera C.C. n. 12 del 15.02.00 esecutiva il 23.02.00

Modificato con delibera C.C. n. 25 del 28.02.00 esecutiva il 13.03.00

Modificato con delibera C.C. n. 54 del 05.08.2000

Modificato con delibera C.C. 36 del 28.08.2001

Modificato con delibera C.C. 68 del 21.12.2001

Modificato con delibera C.C. 10 del 05.03.2003

Modificato con delibera C.C. 16 del 29.03.2007

Modificato con delibera C.C. 50 del 29.12.2008

INDICE

PREMESSA	Pag. 1
Art. 1	Pag. 2
Art. 2	Pag. 2
Art. 3	Pag. 3
Art. 4 ABROGATO	Pag. 3
Art. 5	Pag. 3
Art. 6	Pag. 4
Art. 7	Pag. 4
Art. 7/bis	Pag. 4
Art. 8	Pag. 6
Art. 8 bis	Pag. 6
Art. 9	Pag. 6
Art. 9 bis	Pag. 7
Art. 10	Pag. 7
Art. 11	Pag. 7
Art. 12	Pag. 7
DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 7
Pubblicazione	Pag. 8

Premessa

Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono applicare le disposizioni del D.Lgs.504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla luce delle potestà concesse ai Comuni in virtù dell'art.52 e ¹59 D.lgs.446/97 in attuazione alle disposizioni della L. 662/96 e L.449/97, nonché nel rispetto di esigenze di semplificazione per i contribuenti, con il presente regolamento si stabilisce:

all'art. 1:

- le ulteriori condizioni che individuano i terreni considerati non fabbricabili ai sensi art. 2 lett. b) D.lgs.504/92;

all'art. 2:

- l'ulteriore condizione legittimamente l'esenzione dall'imposta in argomento, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs.504 ;

all'art. 3:

- quali fabbricati, ancorchè distintamente iscritti in catasto, sono da considerare parti integranti dell'abitazione principale e come tali soggetti alla medesima aliquota.

all'art. 4:

- di considerare abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a determinati parenti, con conseguente applicazione dell'aliquota applicata per la medesima, fatta salva la detrazione per l'abitazione principale, che per essa non viene prevista.

all'art. 5:

- le modalità e le competenze a determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, nella prospettiva di limitare il potere di accertamento del Comune e contenere al massimo l'insorgere del contenzioso;

all'art. 6:

- le caratteristiche di "fatiscenza" del fabbricato, ai fini dell'applicazione delle riduzioni alla metà dell'imposta così come previsto dal sostituito art. 8, comma 1, D.lgs.504/92;

all'art. 7 :

- di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione limitatamente alla fattispecie che prevede come oggetto di imposta "le aree edificabili";

all'art. 7/bis: (fattispecie soggette ad aliquota agevolata)

all'art. 8:

- di razionalizzare le modalità di esecuzione del versamento;

all'art. 9:

- le modalità i termini, le condizioni, per rimborsare i contribuenti dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute "inedificabili" e/o "edificabili", avuto riguardo alle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

all'art.10:

- differimenti di termini di versamento in determinate fattispecie;

all'art.11:

- compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 57 L.662/96;

all'art.12:

- l'organo competente a deliberare in materia di detrazione e/o maggiori riduzioni di imposta.

¹ Aggiunto con deliberazione C.C. n. 16 del 29.03.2007

ART.1

Oltre alle condizioni di cui all'art. 2 - lett.b) D.lgs.504/92; ai fini dell'individuazione dei terreni non fabbricabili si considerano:

- a) la quantità di lavoro prestata dal soggetto passivo di cui al comma 2 art. 58 e D. Lgs. 446/97 e dai componenti del relativo nucleo familiare;
- b) la qualità di lavoro prestato dagli stessi soggetti;

- Per la "quantificazione" del lavoro prestato dai richiamati soggetti, si deve fare riferimento al reddito complessivo IRPEF determinato nell'anno precedente, che deve essere pari o uguale almeno al 60% del reddito totale lordo prodotto ai fini delle Imposte dirette dell'anno precedente;

- Per "qualità del lavoro" prestato, si deve fare riferimento ad un elemento di carattere oggettivo, strettamente legato al tipo di lavoro svolto, che, naturalmente deve essere in prevalenza, ovvero nella misura del 60%, dedicato all'attività agricola esercitata sul fondo o ad essa strumentale.

Le condizioni sopra specificate possono essere dichiarate dal soggetto passivo ai sensi legge 68/15 e successive modificazioni, salva la possibilità per l'ufficio di accertare stati - fatti - qualità - dichiarati. All'uopo, e ad esclusivo fine istruttorio, l'ufficio accertatore al fine di agevolare il contribuente, in "primis", e sempreché motivi di ordine temporale lo consentano, deve avvalersi della collaborazione di altri uffici/enti /Amministrazioni Pubbliche, per l'acquisizione dei dati dichiarati. I dati, così acquisiti, per la finalità cui sono stati richiesti, rientrano tra quelli elencati all'art.12 della L. 675/96, per i quali non è richiesto il consenso dell'interessato.

- Non sono considerati "terreni agricoli" ai fini dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del C.C. e/o i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli artt. 2082-2083 del C.C.

- Ai terreni agricoli si applicano le riduzioni di cui all'art. 9 D.lgs.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

- L'attestazione di area fabbricabile, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 - comma 1- del D Lgs. 504/92, così integrato, è rilasciata su espressa richiesta scritta del contribuente, dal responsabile dell'ufficio tecnico.

ART.2

Ai fini dell'esenzione al pagamento dell'imposta, gli immobili utilizzati da enti non commerciali devono essere oltreché "utilizzati", anche "posseduti" dall'ente stesso a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

- Le condizioni di "utilizzo e di possesso", devono, pertanto, essere presenti congiuntamente, diversamente l'esenzione in argomento non è ammessa.

- L'esenzione è limitata al periodo dell'anno in cui persistono dette condizioni. All'uopo il contribuente entro 30 gg. dall'avvenuta "variazione", intendendosi per tale il venir meno di almeno una delle condizioni in argomento, deve darne comunicazione scritta all'ufficio tributi del comune competente.

ART. 3

Sono da considerarsi "parti integranti" dell'abitazione principale, così come definita dall'art. 8 comma 2° - 2° periodo, D. Lgs. 504/92, le relative pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto.

- Per "pertinenze" devono intendersi, i fabbricati individuati catastalmente come: C/6 - C/2 - C/7 e similari, ovverosia: cantine, box, posti auto, tettoie, ecc., utilizzate direttamente dal soggetto passivo ICI, asservite all'abitazione principale e ubicate nella stessa area su cui insiste l'abitazione principale.

Le pertinenze in tal caso, sono da assoggettare alla stessa aliquota dell'abitazione principale, di cui costituiscono parti integranti².

- Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

³
- Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione della normativa ex D.L. 93/08, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da altri non appartenenti al nucleo così come risultante da certificazione anagrafica (stato di famiglia) al momento del ricovero.⁴

ART. 4 ⁵ - ABROGATO

ART. 5

Il valore venale delle aree fabbricabili, site nel territorio comunale, collocate in determinate zone omogenee, è stabilito con atto di Giunta Comunale, su provvedimento predisposto dal responsabile dell'ufficio Tecnico o da suo delegato o da personale, anche esterno, all'uopo incaricato, che abbia la conoscenza e la competenza adeguata nel merito. Detti valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora il responsabile dell'ufficio tecnico o suo delegato o terzi opportunamente incaricati,

² Art. 3 comma 2 - e non alla detrazione per essa prevista Parole soppresse con deliberazione C.C. 54 del 05.08.2000

³ Aggiunto con deliberazione C.C. n. 10 del 05.03.2003 ed abrogato con deliberazione di C. C. 50 del 29.12.2008 si riporta il comma : *Per abitazione principale deve intendersi, altresì, l'unità immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni prima casa. Qualora in capo al soggetto passivo proprietario sussistono i requisiti previsti dal successivo art. 7/bis, lo stesso può beneficiare del regime agevolativo (aliquota ridotta) nel rispetto delle condizioni e termini in esso disposti*

⁴ Aggiunto con deliberazione di C.C. 50 del 29.12.2008.

⁵ ABROGATO con deliberazione C.C. 68/21.12.2001 si riporta l'art. "Art. 4 Le abitazioni concesse in uso gratuito, ai figli dai genitori e viceversa, usufruiscono dell'aliquota prevista per l'abitazione principale se nella stessa il figlio e/o genitore ha stabilito la propria residenza. L'agevolazione è estesa al comproprietario dell'immobile concesso gratuitamente dai figli ai genitori e/o viceversa previa dichiarazione di consenso dello stesso alla concessione. Per tali atti è sufficiente che i soggetti interessati dichiarino lo stato di fatto esistente. La dichiarazione sostitutiva, in tal caso, costituisce titolo legittimante la concessione del beneficio in argomento. Detto beneficio, sussiste per il tempo in cui la condizione persiste. Qualsiasi variazione delle condizioni dichiarate deve essere comunicata all'ufficio tributi, entro 30 gg. dal verificarsi della stessa, pena la decadenza dal beneficio concesso e comunque entro la prima scadenza utile per il pagamento dell'acconto e/o saldo dell'imposta"

entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, non abbiano comunicato variazioni ai valori inizialmente determinati.

- E' precluso, pertanto, al Comune il potere di accertamento, qualora il soggetto passivo, abbia versato tempestivamente l'imposta, sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

- Nella particolare fattispecie è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, meglio disciplinato nell'allegato del regolamento delle entrate.

- Qualora l'imposta variata risulti superiore a quello fissato dall'Ufficio Tecnico, su richiesta del contribuente si provvederà al rimborso secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Nei casi di utilizzazione di aree edificabili ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 504/92, qualora risulti ultimata e utilizzata una porzione di fabbricato la base imponibile viene computata come segue:

- a) per la porzione di fabbricato ultimato e utilizzato si considera la rendita catastale attribuita e/o attribuibile ai fabbricati similari;
- b) per la porzione in corso d'opera si considera il valore venale dell'area edificatoria all'uopo utilizzata, decurtata della superficie su cui insiste la porzione di fabbricato ultimato e della relativa area pertinenziale qualora sia stata regolarmente accatastata.

ART. 6

Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista ex D.lgs.504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, devono intendersi quei fabbricati che per la loro particolare condizione strutturale versano in una situazione di particolare "degrado e/o fatiscenza" preesistente o sopravvenuta, che non è superabile con interventi di manutenzione.

- Per "fatiscenza", nella fattispecie deve farsi riferimento alla oggettiva inidoneità del fabbricato all'uso cui era stato destinato, nonchè a ragioni di evidente pericolo per l'integrità fisica e la salute delle persone, qualora venisse effettivamente utilizzato.

Allo scopo dovrà, pertanto, essere valutato lo stato di conservazione:

- a) delle strutture verticali, in particolare, la presenza di lesione in parete d'angolo, nelle fondazioni, o diffuse, che possono costituire, pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) delle strutture orizzontali, come solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi,
- c) della copertura;
- d) delle scale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, distintamente iscritte in catasto, la riduzione di cui sopra è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.

ART. 7

L'accertamento con adesione nell'ambito dell'imposta comunale sugli immobili viene applicato limitatamente alle fattispecie indicate al precedente art. 4, in conformità e compatibilmente ai criteri di cui al D.Lgs. 218/97, che sono analiticamente disciplinati nell'allegato al regolamento generale delle entrate, adottato da questo Comune in ottemperanza al disposto di cui all'art. 52 D.lgs 446/97 e successive modificazioni.

ART. 7/BIS⁶

Soggiacciono all'aliquota agevolata, nella misura stabilita con apposito atto deliberativo dell'organo collegiale competente, allegato per estratto al presente regolamento per facilitare l'utenza alla sua corretta applicazione, i soggetti proprietari:

- *persone fisiche e giuridiche, che, ugualmente acquistano o costruiscono ex novo, per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003, nel territorio di questo Comune, uno o più fabbricati destinandoli ad attività produttive artigianali o commerciali;*
- *di terreni agricoli che impiantano, a decorrere dal 01.01.2003, nel territorio di questo Comune nuovi frutteti, limitatamente alla superficie a ciò destinata.*⁷

Dette agevolazioni hanno durata quinquennale con decorrenza, rispettivamente:

- a) dalla data della stipula del contratto relativo, in caso di acquisto;
- b) dalla data di ultimazione lavori, in caso di nuova costruzione
- c) dalla data di variazione colturale, comprovata dalla relativa comunicazione presentata alla Agenzia del territorio/Catasto terreni, e risultante dal piano aziendale.

⁸Il godimento del suddetto beneficio è subordinato:

- alla presentazione di autocertificazione, in carta semplice, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 6 del vigente regolamento entrate, tenuto conto degli emendamenti introdotti dalla legge 3/2003 al D.P.R. 445/2000, con l'inserimento del 77/bis;
- o in alternativa, ove possibile, alla indicazione nelle annotazioni, in calce al modello di denuncia ICI ministeriale, da presentare nell'anno successivo all'avvenuto acquisto o modificazione strutturale, o altra variazione prevista ex lege.
- oppure, ed infine, dalla presentazione degli atti comprovanti il requisito quali:- atto di acquisto per la fattispecie descritta alla precedente lett a), - comunicazione fine lavori, per la fattispecie prevista alla lett. b), - denuncia all'Agenzia del territorio - catasto terreni della avvenuta variazione colturale e del piano aziendale, per l'ulteriore fattispecie di cui alla lett.c)

⁶ art. 7/bis introdotto con deliberazione C. C. n. 10 del 05.03.2003

⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29.12.2008 precedente versione: a) persone fisiche, di età inferiore ai 40 anni, che, per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003, acquistano o costruiscono ex novo, nel territorio di questo Comune, un fabbricato destinandolo ad abitazione principale, e per il quale sono state concesse le agevolazioni prima casa;

b) persone fisiche e giuridiche, che, ugualmente acquistano o costruiscono ex novo, per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003, nel territorio di questo Comune, uno o più fabbricati destinandoli ad attività produttive artigianali o commerciali;

c) di terreni agricoli che impiantano, a decorrere dal 01.01.2003, nel territorio di questo Comune nuovi frutteti, limitatamente alla superficie a ciò destinata.

⁸ Commi riformulati con deliberazione c.c. n. 16 del 29.03.2007 si riportano i commi prima della modifica (Il godimento del suddetto beneficio è subordinato:

- alla presentazione di autocertificazione, in carta semplice, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 6 del vigente regolamento entrate, tenuto conto degli emendamenti introdotti dalla legge 3/2003 al D.P.R. 445/2000, con l'inserimento del 77/bis;
- o in alternativa, ove possibile, alla indicazione nelle annotazioni, in calce al modello di denuncia ICI ministeriale, da presentare nell'anno successivo all'avvenuto acquisto o modificazione strutturale, o altra variazione prevista ex lege.
- oppure, ed infine, dalla presentazione o inoltro degli atti richiamati, sempre nel rispetto del termine di cui sopra (31.10 dell'anno successivo): atto di acquisto per la fattispecie descritta alla precedente lett a), comunicazione fine lavori, per la fattispecie prevista alla lett. b), denuncia all'Agenzia del territorio - catasto terreni della avvenuta variazione colturale e del piano aziendale, per l'ulteriore fattispecie di cui alla lett. c).

La mancata presentazione della certificazione e/o indicazione nelle annotazioni nella denuncia presentata nei modi e termini richiamati nel D. Lgs 504/92, o degli atti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per godere di detta misura agevolativa, determina la decadenza della stessa. Detta presentazione deve avvenire, pertanto, in occasione e/o nel rispetto dei termini di presentazione della denuncia ICI, vale a dire, comunque, non oltre il 31.10 (ottobre) dell'anno successivo al verificarsi dei requisiti richiesti per godere di tale agevolazione) – C.C. 10/2003

La presentazione della autocertificazione e/o indicazione nelle annotazioni nella denuncia presentata nei modi e termini richiamati nel D. Lgs 504/92, o degli atti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per godere di detta misura agevolativa, deve avvenire, pertanto, in occasione e/o nel rispetto dei termini di presentazione della denuncia ICI, vale a dire, comunque, non oltre il 31.10 (ottobre) dell'anno successivo al verificarsi dei requisiti richiesti per godere di tale agevolazione.

Qualora non si presenti, nei termini di cui sopra, la documentazione prevista, si concede ugualmente l'agevolazione di aliquota, a decorrere dall'anno di presentazione tardiva fino alla scadenza naturale dei cinque anni, ove per scadenza naturale si intendono i 5 anni dalla data di acquisto, ultimazione lavori, variazione colturale.

ART. 8⁹

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili sono da effettuarsi mediante conto corrente postale intestato al Comune di Mirabello- servizio tesoreria – versamento ICI- pagabili presso tutti gli uffici postali o sportello della Tesoreria Comunale

Le modifiche acquisteranno efficacia dal 01 gennaio 2000.

ART. 8 BIS¹⁰

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili effettuati da un contitolare, anche per conto di altri.

Le modifiche acquisteranno efficacia dal 01 gennaio 2000.

ART. 9

Avuto riguardo alle modalità ed alla frequenza delle variazioni apportate agli strumenti urbanistici le aree divenute inedificabili e/o edificabili¹¹, sono comunicate con provvedimento, entro 30 gg. dalla "inedificabilità", dall'ufficio tecnico al responsabile ufficio tributi.

Sarà cura dell'ufficio tecnico provvedere a notificare al contribuente entro 30 gg. dal verificarsi l'avvenuta attribuzione di edificabilità ad un'area, rilevabile dal piano regolatore generale, dal momento dell'adozione dello stesso con atto consiliare comunale.¹²

I soggetti che hanno versato l'imposta erroneamente, computandola come se fosse "edificabile", hanno diritto al rimborso della differenza, se entro quattro anni dalla dichiarata inedificabilità da parte dell'ufficio tecnico, il soggetto passivo presenta e/o inoltra all'ufficio tributi del Comune specifica istanza di rimborso.

Ai fini del rimborso devono sussistere le seguenti condizioni:

- 1) il vincolo di inedificabilità, verificato in base al vigente PRG, deve risultare persistente per almeno tre anni;
- 2) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun

⁹ Art. 8 sostituito con deliberazione C.C. 12 del 15.02.2000 si riporta il testo prima della modifica "I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili sono effettuati secondo le modalità indicate dall'art. 10 D.lgs. 504/92 e successive modificazioni, se la riscossione è affidata a concessionario, diversamente possono essere effettuati:

1) su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;
2) direttamente alla tesoreria"

¹⁰ Art. 8 bis aggiunto con deliberazione C.C. n. 25 del 28.02.2000

¹¹ parole aggiunte con deliberazione C. C. n. 10 del 05.03.2003

¹² comma introdotto con deliberazione C. C. n. 10 del 05.03.2003

tipo di intervento.

Il contribuente, nell'istanza di rimborso, può richiedere espressamente che le somme che il Comune dovrà rimborsargli, siano compensate con gli importi ancora dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili, diversamente si procede direttamente al rimborso, se dovuto.

Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di dichiarata inedificabilità delle aree oggetto di rimborso.

Il responsabile dell'ufficio tecnico provvede a fornire al responsabile dell'ufficio tributi la conferma o meno della sussistenza delle suesposte condizioni, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, affinché nei successivi 60 gg l'ufficio tributi provveda all'eventuale rimborso se dovuto, oppure al rigetto, opportunamente motivato.

ART. 9/BIS¹³

RIDUZIONE SANZIONE PER OMESSO/RITARDATO VERSAMENTO DI IMPOSTA

Qualora il contribuente non si ravveda spontaneamente secondo le modalità e termini di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97, onde evitare sperequazioni a discapito della "buona fede" dello stesso, se paga l'imposta dovuta con ritardo non superiore a 8 giorni liberi dalla data prevista ex lege, la sanzione corrispondente (art. 13 D. Lgs. 471/97) si applica nella misura del 10%.

ART. 10

Sono previsti differimenti nei termini di versamento fissati "ex lege", nei seguenti casi:

- 1) per espresso disposto di legge;
- 2) il soggetto versi in comprovato disagio economico attestato da:
 - a) dichiarazioni dei redditi e/o altra certificazione comprovante lo stato reddituale dell'intero nucleo familiare;
 - b) stato attuale di occupazione e/o disoccupazione, con indicazione, nel primo caso, del periodo di inizio della situazione di fatto lavorativa, e, comunque, della data di cessazione dell'ultima attività lavorativa, nonché del relativo reddito percepito.

Questi dati devono essere forniti, naturalmente dall'intero nucleo familiare.

Per le modalità di dilazione si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento generale delle entrate all'art. 19.

ART. 11

Sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti, obiettivi. Tali compensi corrispondono allo 0,5% dell'entrata complessivamente accertata in bilancio (somma effettivamente riscossa per I.C.I.).

ART. 12

Spetta al Consiglio Comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota le detrazioni in aumento rispetto alla previsione di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta.

¹³ Art.9 bis aggiunto con deliberazione C.C. 68 del 21.12.2001

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento ha effetto non prima del 01 Gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dello stesso.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge.

Il presente regolamento, unitamente alla delibera di adozione, va comunicato al Ministero delle Finanze, Viale Europa ,00100 Roma -Eur, entro 30 gg. dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

L'invio al ministero va effettuato dopo che il regolamento assoggettato al controllo preventivo di legittimità, ai sensi comma 33 e seguenti dell'art. 17 della L.127/97 e successive modificazioni, è divenuto esecutivo. Tale intervenuta esecutività, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere attestata dal Funzionario Comunale competente. All'uopo, sempre successivamente alla succitata intervenuta esecutività, il Comune trasmetterà contestualmente all'invio della copia conforme di regolamento, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, sopra richiamata, un'apposita separata, richiesta redatta su carta intestata, al fine di pubblicare l'avviso di adozione del regolamento di che trattasi.

PUBBLICAZIONE

ALL'ALBO

Il presente regolamento, divenuto esecutivo, ai sensi e per gli effetti del dettato di cui alla L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio ed acquista efficacia non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

IN GAZZETTA UFFICIALE

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi del secondo comma art. 52 D.lgs.446/97, deve avvenire in modo estremamente sintetico, ovvero sia:

"Il Comune di Mirabello ha adottato in data 11.12.1998 un regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, in esecuzione alle disposizioni di cui al 1° comma art. 59 D.Lgs.446/97, lettere a),b),d),e),f),g),h),m),n),o),p)".